

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1979

Concessione alla regione Valle d'Aosta per l'anno 1979
di un contributo speciale di lire 20 miliardi per scopi
determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12, terzo comma, dello statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1949, n. 4, e l'articolo 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, recante l'ordinamento finanziario regionale, prevedono l'assegnazione, per legge, alla Regione di contributi speciali per scopi determinati che non rientrino nelle funzioni normali della Regione.

Per l'anno 1979 la Regione ha segnalato la necessità di dover attuare interventi urgenti per la tutela del patrimonio culturale, nonché opere per la difesa idrogeologica del suolo.

Poichè gli oneri derivanti da detti interventi ed opere non possono fronteggiarsi con le normali risorse della Regione, si rav-

visa che, analogamente a quanto disposto nei decorsi anni 1967, 1968, 1969 e 1970, rispettivamente con le leggi 8 marzo 1968, n. 202, 10 novembre 1970, n. 867, e 6 dicembre 1971, n. 1065, possano avere applicazione le richiamate norme dello statuto e dell'ordinamento finanziario regionale, determinando complessivamente in lire 20 miliardi il contributo da assegnarsi alla Regione per gli scopi suindicati.

In relazione a quanto precede è stato predisposto l'unito disegno di legge ponendo l'onere che ne deriva a carico del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle Regioni a statuto speciale iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È assegnato alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1979, un contributo speciale di lire 20 miliardi ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per l'attuazione di un piano di intervento per la tutela del patrimonio culturale nonchè per l'esecuzione di opere per la difesa idrogeologica del suolo.

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.